

Alessio Fornasin

## Il mercato dei grani di Udine. Indagine per una storia dei prezzi in Friuli (secoli XVI-XVIII)

già pubblicato come *Nota di Ricerca* n° 4 (1999) del Dipartimento di Scienze Statistiche dell'Università degli Studi di Udine

### 1. Introduzione

Questo articolo è nato con l'intento di capire come e perché sono sorte e si sono strutturate nelle loro forme particolari le serie numeriche dei prezzi dei grani relativi alla città di Udine nei secoli XVI-XVIII. Esse, come è noto, sono tra le più importanti d'Europa, come è anche dimostrato dal loro utilizzo costante nelle maggiori opere di sintesi riguardanti la storia dei prezzi<sup>1</sup>.

L'obiettivo della ricerca si è dimostrato fin dall'inizio solo apparentemente limitato. Difatti l'analisi filologica dell'abbondante documentazione esistente ha aperto via via nuove prospettive e ha cominciato a tracciare le prime essenziali linee di un quadro che col passare del tempo si è rivelato sempre più complesso ed elaborato. Addentrandomi nel significato delle serie per cogliere le ragioni della loro esistenza sono emerse, oltre alle reciproche relazioni, le loro strette aderenze alle strutture ed alle dinamiche dell'economia del Friuli.

Scartando fin dall'inizio l'ipotesi che gli scopi originari delle raccolte rispondessero ad esigenze di tipo statistico, estranee alla mentalità dei tempi che le videro nascere e degli uomini che, materialmente, le compilaron<sup>2</sup>, ho tentato di dare una spiegazione all'esistenza di ogni singola voce, e di collocarla in un sistema logico di relazioni con tutte

\* Pesi e misure: l'unità di misura dei cereali usata sul mercato di Udine era lo staio, suddiviso in 6 pesenali, pari a litri 73,16. Per la conversione da unità di volume in unità di peso la proporzione usuale era: 1 staio di frumento = 120 libbre grosse = kg. 57,24 (1 libbra grossa = g. 477). Tale conversione va naturalmente intesa come largamente indicativa.

L'unità di misura del pane era l'oncia sottile (1/12 di libbra sottile) divisa in 6 sazi, pari a grammi 25,10. La conversione nel sistema metrico decimale delle unità di misura diverse da queste viene indicata in nota. In assenza di altre indicazioni, le unità di misura usate nel testo si intendono sempre riferite a Udine. fonti: A. MARTINI, *Manuale di metrologia*, Torino 1883; MAIC, *Mediocrità delle biade e vini colle loro varie misure, pesi ed altro ad uso della città di Udine e Patria del Friuli*, Roma 1876.

<sup>1</sup> Esse, peraltro, sono state oggetto di una approfondita indagine che, purtroppo, a parte un capitolo, non è mai stata pubblicata (R. ROMANO-F.C. SPOONER-U. TUCCI, *Le finanze di Udine e della Patria del Friuli all'epoca della dominazione veneziana*, «Memorie Storiche Forgiuliesi», 44 (1960-61), pp. 237-268). Alcuni importanti risultati sono stati tuttavia utilizzati in diversi articoli e pubblicazioni, tra i quali mi limito a segnalare F. BRAUDEL-F. C. SPOONER, *I prezzi in Europa dal 1450 al 1750*, in *Storia economica Cambridge*, Torino 1975, IV, pp. 436-562.

<sup>2</sup> R. ROMANO, *Introduzione*, in *I prezzi in Europa dal XIII secolo a oggi*, Torino 1967, p. XII.

le altre. Di capire cioè come e perché vi erano dei prezzi raccolti settimana per settimana e altri raccolti anno per anno, come e perché vi erano rappresentati alcuni beni e non altri, come e perché i criteri di rilevazione e di compilazione cambiarono nel corso del tempo.

Le serie dei prezzi di Udine, anche se sono le più importanti, non sono le uniche a riguardare il Friuli. Altre, analoghe, sono relative a diverse località, solitamente dove aveva sede un mercato dei cereali. La loro localizzazione, quindi, era quasi sempre urbana. Il mercato era il luogo dove fisicamente avveniva lo scambio dei grani con moneta, il luogo cioè dove, materialmente, si formava un prezzo.

Sarà quindi il mercato il punto di partenza di questa indagine.

## 2. Il mercato

In età moderna l'esistenza di un mercato dei grani era subordinata alla concessione di un privilegio da parte delle autorità superiori. Per questo motivo e a causa dell'accesa rivalità, anche in ambito economico, che contrapponeva le principali località friulane, i mercati granari non erano molto numerosi. Oltre a quello di Udine, le Relazioni dei Rettori menzionano quelli di San Vito, San Daniele e Spilimbergo<sup>3</sup>, solo nel 1622 ne venne istituito uno, con scadenza bisettimanale, a Palma<sup>4</sup>.

In tutto questo lungo asse di tempo il più importante rimase sempre quello della capitale, non solo perché la città era il centro più popoloso della Patria, ma soprattutto perché non svolgeva funzione circoscritta al mero ambito urbano. Il mercato di Udine, infatti, rifornì di *biave*, per tutta l'età moderna, una vasta area della provincia. Bisogna tenere presente, tuttavia, che, pur rivestendo un ruolo di primo piano, un mercato non esauriva le possibilità di approvvigionamento di cereali per la popolazione, anzi, su di esso gravitava solo una parte minoritaria dei beni ad uso alimentare. L'incontro tra produzione e consumo, infatti, poteva attuarsi secondo diverse modalità.

Pertanto, per comprendere meglio l'influenza del mercato, è necessario circoscriverne il ruolo. Raggiungere questo obiettivo significa però chiarire una serie di meccanismi che, pur essendo, in certi casi, ad esso estranei, tracciavano di fatto i suoi confini.

### I limiti del mercato. Il territorio

L'area di approvvigionamento cerealicolo del mercato di Udine comprendeva gran parte della pianura friulana posta sulla sinistra Tagliamento. I suoi limiti erano dati dalle zone di influenza degli altri mercati, ma è difficile naturalmente stabilire confini netti.

Le disposizioni legislative, tuttavia, dimostrano la precisa volontà politica di fare di Udine il centro dove far confluire la gran parte delle derrate del territorio e di costringere il maggior numero possibile di contrattazioni dei grani entro le sue mura. Uno dei momenti di più forte pressione in tal senso si ebbe nel 1563, quando il Luogotenente proibì da un lato

<sup>3</sup> A. TAGLIAFERRI (a cura di), *Relazioni dei rettori veneti in Terraferma*, I, *Patria del Friuli*, Milano 1973, Alvise Foscari, 26 maggio 1767, p. 418.

<sup>4</sup> TAGLIAFERRI, *Relazioni* cit., XIV, *Palma (nova)*, Milano 1979, Francesco Loredan, 2 aprile 1750, p. 488.

il libero trasporto delle *biave* «da loco a loco per la Patria» a meno che non fossero destinate a Udine, e dall'altro vietò che i debiti venissero liquidati in natura<sup>5</sup>. Come vedremo meglio in seguito, il secondo di questi vincoli cadde nel dimenticatoio, non così il primo che, col passare degli anni, acquistò sempre maggior vigore e perentorietà. Nel 1618 la proibizione venne infatti rinnovata, al testo originario si aggiunse un articolo in cui si prevedeva che i trasporti verso Udine fossero ammessi solo per le vie «consuete»<sup>6</sup>, evidentemente per evitare le fin troppo facili giustificazioni adducibili dai trasportatori sorpresi con il loro carico su strade secondarie. Ancora nel 1782 la norma veniva ribadita in una serie di *capitoli* relativi alle *biade*: «Non siavi chi si faccia lecito di comprare o contrattare e fermare sopra qualunque strada di questa città e suo distretto alcuna benché minima quantità di biade; lasciar dovendo che sieno tutte tradotte senza ritardo o intelligenza di sorte sopra questa pubblica piazza»<sup>7</sup>.

Non sappiamo quanto fossero effettivamente ascoltate queste disposizioni, anzi, è lecito supporre che vi fossero larghe sacche di evasione o, perlomeno, di elusione, tuttavia grandi quantitativi di granaglie dovevano necessariamente confluire entro le mura cittadine, sia per garantire i consumi interni, sia anche per rifornire di cereali e legumi le aree settentrionali la cui produzione non era adeguata a soddisfare la domanda interna. I raccolti della vasta regione montuosa, in particolare, erano strutturalmente insufficienti a garantire la sussistenza della popolazione, essendo bastanti per soli due o tre mesi all'anno<sup>8</sup>. In una situazione in cui le contrattazioni commerciali dei diversi beni erano regolate in maniera piuttosto rigida, la piazza più vicina dove effettuare legalmente l'approvvigionamento dei cereali era Udine. Infatti, se anche Venzone, Gemona, e Tolmezzo erano sede di mercato, in queste località il commercio dei grani vi era inibito.

Questi flussi commerciali non erano cosa di poco conto. Nel corso dell'età moderna, la popolazione della sola Carnia, il più ampio distretto montano della Terraferma veneta, oscillò tra i 20.000 e i 30.000 abitanti circa tra gli inizi del Seicento e la fine del Settecento<sup>9</sup>; quella del Canal del Ferro dai 3.000 ai 9.000<sup>10</sup>. Nel medesimo periodo, Udine si mantenne sempre al di sotto dei 14.000 abitanti, superando i 15.000 solo alla fine del Settecento. Il fabbisogno cerealicolo della popolazione di queste due aree solamente era doppio e in alcuni periodi anche triplo rispetto a quello della città. Di fatto però l'incidenza

<sup>5</sup> Desumo questa notizia da un documento conservato in BCU, *Archivio comunale di Udine*, B IV, c. 35, 2 agosto 1563.

<sup>6</sup> *Ordini et provvisioni in materia di biave*, Udine 1618. Proclama del Luogotenente Bertuccio Contarini del 23 giugno 1618, capo II.

<sup>7</sup> *Capitolare per l'ufficio degli Nobili Signori Provveditori di Comun della Magnifica città di Udine sopra l'annona e la polizia*, Udine 1782, p. 42.

<sup>8</sup> A. FORNASIN, *Ambulanti, artigiani e mercanti. L'emigrazione dalla Carnia in età moderna*, Verona 1998, p. 45.

<sup>9</sup> FORNASIN, *Ambulanti* cit., pp. 169-186.

<sup>10</sup> A. FORNASIN, *La popolazione di Moggio durante l'età moderna*, in F. BIANCO (a cura di), *Il feudo benedettino di Moggio (secoli XV-XVIII)*, Udine 1995, pp. 185-216.

della domanda delle popolazioni montane sul mercato, per motivi che vedremo meglio in seguito, era ancora superiore. Pertanto, quando, agli inizi del Seicento, il Provveditore Generale di Palma Giovanni Pasqualigo si riferiva alla «molta quantità di carri, che così da Gemona come dalla Cargna se ne vanno molti a Udine per levar biave» dava una fedele rappresentazione della realtà<sup>11</sup>.

Non meraviglia quindi che suscitasse vivo allarme presso le autorità cittadine l'intenzione di creare nuovi mercati di grano. Alla fine del Cinquecento ci furono dei tentativi, attuati delle popolazioni della Carnia, per ottenere la possibilità di rifornirsi di cereali in luoghi più vicini rispetto a Udine, ma queste richieste trovarono sempre una ferma opposizione da parte della città, che così si sarebbe vista privata di una delle più consistenti fonti di traffici, e di entrate daziarie. Nel 1596 questi tentativi vennero definitivamente scongiurati, dopo che il consiglio cittadino, per scansare il pericolo, aveva appositamente inviato a Venezia tre oratori<sup>12</sup>.

Altrettanto allarme suscitò, molti anni dopo, alla fine del Settecento, la “pretesa” di Castions di Strada, importante centro posto su uno dei principali assi viari del Friuli, di aprire un mercato delle *biave* il martedì di ogni settimana. Anche questa volta, la motivazione a cui si appellaron con veemenza le autorità udinesi per rimuovere la minaccia era che la sgradita novità avrebbe pregiudicato le entrate del dazio sui grani, uno dei più importanti cespiti d'entrata per le finanze cittadine<sup>13</sup>.

### **I limiti del mercato. Struttura dei consumi e struttura della produzione**

In età moderna i cereali costituivano la risorsa alimentare principale per la stragrande maggioranza della popolazione. Tuttavia, il tipo di granaglie consumate era diverso da persona a persona, in relazione sia allo status sociale sia alla residenza. In maniera molto semplificata, i consumi dei grani erano strutturati nel modo seguente: le classi meno abbienti si alimentavano in larga misura di cereali inferiori e, fin dal Seicento, segnatamente di mais, quelle più elevate di frumento. Nei villaggi rurali si consumavano soprattutto polente di cereali inferiori, nelle città ci si alimentava prevalentemente con pane bianco<sup>14</sup>.

Non erano certo i gusti a generare una tale marcata differenziazione, il morbido pane di frumento era di gran lunga il preferito, ma non tutti se lo potevano permettere. Nelle città si concentravano la maggior parte dei grandi proprietari nobili e non, vi risiedeva la gran

<sup>11</sup> TAGLIAFERRI, *Relazioni* cit., XIV, *Palma (nova)*, Milano 1979, Giovanni Pasqualigo, 1611, p. 207. Poiché, come abbiamo visto, non era consentito viaggiare con grano se non in direzione Udine, per fare uscire le *biave* dalla città, i carrettieri dovevano essere muniti di particolare licenza.

<sup>12</sup> Diversi documenti in BCU, *Archivio comunale di Udine*, F I, c. 167, *Supplica della Carnia per l'istituzione di un mercato dei grani*, 1595; BCU, *Archivio comunale di Udine*, B IV, c. 92, 1596. Ne dà notizia anche A. BATTISTELLA, *Udine nel secolo XVI*, Udine 1932, p. 159.

<sup>13</sup> ASU, *Archivio comunale antico di Udine*, b. 95, c. 31 sgg., 1790.

<sup>14</sup> Per questa dicotomia città-campagna cfr. A. GUENZI, *I consumi alimentari: un problema da esplorare*, «Cheiron», II (1984) 3, pp. 61-75.

massa degli artigiani, dei negozianti, dei mercanti, insomma, la parte più ricca della popolazione. Nelle campagne vigeva la regola opposta: assenti i nobili, pochi i coltivatori agiati, molto piccola la percentuale di “borghesi”, la popolazione era costituita per la massima parte da famiglie di piccoli proprietari o di contadini senza terra.

Una linea interpretativa che spiega la differenziazione dell’alimentazione solo in relazione al ceto dei consumatori non è però esaustiva. Vi erano altri meccanismi che esplicavano la loro azione nello stesso senso, tra i quali la struttura produttiva dell’agricoltura friulana e il regime contrattuale vigente nelle campagne.

In Friuli, nel corso dell’età moderna, la maggior parte della terra coltivabile era aggregata in grandi proprietà, quasi sempre di pertinenza nobiliare. A tal proposito i dati non lasciano margine a dubbio alcuno. Le indagini condotte da Furio Bianco sulla destra Tagliamento e sul monfalconese, in base al *catastico* del 1740, assegnano alle proprietà con estensione superiore ai 100 campi friulani oltre la metà del territorio<sup>15</sup>. Siamo in una fase in cui la grande possidenza aveva fatto alcuni importanti passi in avanti, soprattutto dalla metà del Seicento, quando erano stati alienati molti degli immensi compatti sfruttati collettivamente dalle comunità. Questo processo aveva però decretato l’affermazione di un modello già prevalente<sup>16</sup>.

Il principale contratto agrario in uso nelle campagne friulane era l’affitto misto. Questo prevedeva che il colono pagasse al fattore una parte del raccolto a canone fisso e una a canone parziario, di solito la metà o un terzo. I prodotti da conferirsi secondo un quantitativo prestabilito erano i grani primaverili, quelli cioè meno pregiati. Viceversa quelli da consegnarsi secondo una determinata percentuale erano il vino, innanzitutto, poi i cereali più pregiati, quelli più facilmente commerciabili, e cioè frumento e segale<sup>17</sup>. Tralasciando il vino, smerciato nelle osterie<sup>18</sup>, i grani costituivano la maggior parte del surplus agricolo che affluiva sul mercato udinese. Ovviamente, era la parte padronale a essere prevalente, in quanto quella di pertinenza colonica era consumata quasi del tutto dalle stesse famiglie contadine. Anzi, queste ultime, in massima parte cronicamente indebite con i proprietari, finivano per conferire agli stessi anche la loro quota di cereali superiori, a parziale sconto del dovuto. Pertanto i prodotti che arrivavano sul mercato erano formati in gran parte dalle plusvalenze agricole che confluivano in mano ai proprietari terrieri. Queste erano costituite in larga maggioranza dai *grossami*.

<sup>15</sup> Per la destra Tagliamento cfr. F. BIANCO, *Le terre del Friuli*, Mantova-Verona 1994, p. 210, tab. 13 (56,72% della superficie alla grande proprietà); per il monfalconese F. BIANCO, *Agricoltura e proprietà fondiaria nel «Territorio» di Monfalcone (1740-1840)*, in *Contributo per la storia del paesaggio rurale nel Friuli-Venezia Giulia*, Pordenone 1980, p. 459, tab. 11 (62,88%).

<sup>16</sup> BIANCO, *Le terre*, cit., pp. 51-57.

<sup>17</sup> Cfr. i numerosi esempi in G. PERUSINI, *Vita di popolo in Friuli. Patti agrari e consuetudini tradizionali*, Firenze, 1961, pp. 30-94.

<sup>18</sup> G. PANJEK, *La vite e il vino nell’economia friulana: un rinnovamento frenato. Secoli XVII-XIX*, Torino 1992, pp. 85-93.

Le non numerose evidenze documentarie relative al possesso di cereali avallano quanto si desume analizzando i contratti agrari. L'inchiesta promossa dal Luogotenente di Udine Antonio Grimani del novembre 1656, di cui ci sono giunte le risultanze relative a un considerevole numero di villaggi sparsi nel Friuli<sup>19</sup>, offre uno spaccato abbastanza preciso dell'articolazione sociale dei detentori di granaglie. L'intenzione del patrizio veneziano, infatti, era stata quella di ottenere informazioni riguardo le riserve di *biade* che ogni singola famiglia deteneva e conservava nei propri granai o nelle rispettive abitazioni. Pur trattando la documentazione con la dovuta cautela<sup>20</sup>, alcuni dati emergono con limpidezza. In primo luogo le famiglie che detenevano frumento (e segale) erano una esigua minoranza; poi, molto spesso, questi cereali erano ammassati in partite molto consistenti, di gran lunga superiori cioè alle potenzialità di consumo di un solo nucleo familiare, per quanto esteso. In altre parole, questi grani erano conservati nelle case dei benestanti. Una rapida scorsa ai nominativi dei principali possessori di *grossami*, e la costante presenza nelle loro abitazioni di servi e famigli, dipana eventuali residui dubbi. Mi limito a considerare pochi esempi, specchio di una realtà molto diffusa. A Cortello, ben 470 staia di frumento e 70 di segale erano raccolte nella casa dominicale dei conti Caiselli<sup>21</sup>. Essi risiedevano a Udine, mentre un fattore e due servi presidiavano la villa di campagna. A Valvasone, 60 staia di frumento riposavano nel granaio dei fratelli Beltrame di Venezia<sup>22</sup>. A Clauiano, l'«Illustrer Signor» Fabio Diana, anch'egli udinese, conservava 100 *stara* di frumento; credo che l'unico staio di sorgoturco fosse riservato al mantenimento di quel servo e quella serva che abitavano la casa<sup>23</sup>. A Savorgnano, nel palazzo dell'omonimo conte Antonio, con «assaissimi servitori e camarieri» c'erano pure 70 staia di frumento<sup>24</sup>. Tra i detentori di frumento, infine, non mancavano gli enti religiosi: nell'abbazia di Sesto, si trovavano, sorvegliate da due fattori, ben 700 staia del pregiato cereale<sup>25</sup>.

Contrariamente al frumento, i *minuti* erano suddivisi tra la grande maggioranza delle famiglie. Nel novembre 1656, quasi tutte avevano in casa del grano saraceno, del sorgo

<sup>19</sup> Una parte degli incartamenti è custodita in BCU, *Manoscritti, fondo principale*, ff. 2045-2072, mentre una serie più consistente di fascicoli è conservata in ASU, *Confraternita dei Calzolai*, b. 128 ff. 1-99 (l'88 è mancante). Sulle finalità dell'inchiesta cfr. ASV, *Senato II secreta*, ff. 45, 46, *Dispacci dei rettori*, citato in G. FERRARI, *Il Friuli, la popolazione dalla conquista veneta ad oggi*, Udine 1963, p. 40.

<sup>20</sup> Per ragguagli più precisi cfr. A. FORNASIN, *Diffusione del mais e alimentazione nelle campagne friulane del Seicento*, in M. BRESCHI (a cura di), *Vivere in Friuli*, Udine, Forum, 1999, pp. .... Pubblicato anche in questo volume.

<sup>21</sup> ASU, *Confraternita dei Calzolai*, b. 128 f. 18. In questo caso, come nei successivi, non sono in grado di determinare con certezza a quale *staio* si riferisca la fonte. Si tenga comunque presente che lo *staio* di Udine era, tra quelli in uso nella Patria, quello di volume minore.

<sup>22</sup> *Ibid.*, f. 23.

<sup>23</sup> *Ibid.*, f. 53.

<sup>24</sup> BCU, *Manoscritti, fondo principale*, f. 2056.

<sup>25</sup> ASU, *Confraternita dei Calzolai*, b. 128 f. 12/13.

rosso, molte anche mais. Piccole, a volte misere, scorte che derivavano direttamente dal raccolto: la fonte di sussistenza di quasi tutte le famiglie contadine<sup>26</sup>.

### I limiti del mercato. L'offerta pubblica

Nel corso dell'età moderna, uno dei capisaldi della politica annonaria delle città si basava sull'acquisto e l'immagazzinamento di ingenti quantitativi di grano per supplire alle esigenze alimentari della popolazione. Tutti i centri importanti disponevano di un fondaco il cui funzionamento era regolato da una speciale normativa. Anche Udine non faceva eccezione. Anzi, nella capitale della Patria questa importante istituzione era diventata alla fine dell'età moderna l'unico luogo in cui fosse consentito l'approvvigionamento di farina per i panettieri della città. Il funzionamento del fondaco si basava su un meccanismo complesso, che coinvolgeva tutto il sistema di approvvigionamento e vendita del frumento da una parte, e di produzione e distribuzione del pane dall'altra<sup>27</sup>. Di seguito lo riassumerò in termini molto generali.

Il fondaco, nelle annate "normali", acquistava il frumento di pertinenza dei ceti urbani che disponevano di rendite in natura. «A tempi propri», secondo l'espressione di un documento della fine del Seicento<sup>28</sup>, «la compra e l'inchietta de loro formenti» veniva effettuata «con aggiustato comparto». In questo modo, come concludeva la scrittura, «li cittadini ne ritraggono il denaro necessario per proveder ai bisogni domestici delle proprie famiglie».

Oltre a questi grani, nel fondaco doveva confluire anche quanto rimaneva invenduto sul mercato. Un proclama luogotenenziale del 1586 prescriveva, infatti, che «coloro che non haveranno venduto il formento condotto in piazza a particolari persone per uso del loro vivere debbano venire sotto il palazzo del Commun al granaro del fontico ove li sarà pagato ... a quel precio che communemente haverà valuto oggi»<sup>29</sup>. Non si trattava di un provvedimento unico nel suo genere. In un'epoca in cui l'andamento dei raccolti subiva forti oscillazioni da un anno all'altro, nessuna città si lasciava sfuggire volentieri risorse che potevano rivelarsi preziose<sup>30</sup>. Nei momenti critici, poi, quando i raccolti erano scarsi e i

<sup>26</sup> Anche se i quantitativi descritti erano spesso minimi, non sono senza importanza, in quanto i risultati di tutte le inchieste di questo tipo sono notoriamente difettivi della realtà che si prefiggevano di descrivere.

<sup>27</sup> Sul fondaco udinese non esiste uno studio specifico. Alcune notizie in A. TAGLIAFERRI, *Udine nella storia economica*, Udine 1982, pp. 91-94; L. MORASSI, *1420-1797. Economia e società in Friuli*, Udine 1997, pp. 197-201.

<sup>28</sup> BCU, *Archivio comunale di Udine*, A X, c. 8, *Scrittura della città contro il ricordo (sic!) di vendere le pistorie*, 1692. Periodicamente venivano svolte delle inchieste per verificare i quantitativi di grani conservati dai privati nelle loro abitazioni Cfr. TAGLIAFERRI, *Udine* cit., pp. 91-94; MORASSI, *1420-1797* cit., pp. 192-197.

<sup>29</sup> BCU, *Archivio comunale di Udine*, *Acta*, XXVI, 19 luglio 1586. Una volta conclusosi il mercato, ai venditori restava interdetto lo smercio ai privati delle *biate* rimanenti.

<sup>30</sup> Qualche esempio tratto della nutrita bibliografia sull'argomento: G.L. BASINI, *L'uomo e il pane. Risorse, consumi e carenze alimentari della popolazione modenese nel Cinque e Seicento*, Milano 1970, p. 26; M.A. ROMANI, *Nella spirale di una crisi. Popolazione, mercato e prezzi a Parma tra Cinque e Seicento*, Milano 1975,

grani non erano bastevoli al rifornimento cittadino, le autorità del fondaco acquistavano le granaglie al di fuori della Patria, nelle province vicine, oppure le facevano tradurre dai paesi tedeschi<sup>31</sup>.

Il frumento custodito nel fondaco veniva distribuito quotidianamente ai *pistori*, i pubblici panettieri. Dalla lettura dei capitolati pubblicati nel 1782, in occasione dell'istituzione a Udine del nuovo ufficio dei *Provveditori di Comun*, organismo con compiti di controllo su materie di polizia, pubblica igiene e annona<sup>32</sup>, emerge un quadro complessivo del funzionamento di questo sistema. Negli articoli sul «pane venale» si apprende che i *pistori*, dovevano «provvedersi dell'occorrente formento per l'esercizio del suo ministero unicamente al detto pubblico fondaco»<sup>33</sup>. Ognuno di loro disponeva di un *sito* per la vendita, posto nella panetteria pubblica, che dovevano tenere sempre rifornito. Era loro inibita la vendita in forma privata, mentre era vietato a chiunque non fosse *pistor publico* fabbricare pane di qualsiasi tipo<sup>34</sup>.

I *capitoli* del 1782, frutto di un secolare processo di evoluzione della normativa in materia, descrivono il sistema nel periodo di sua massima rigidità, nel momento in cui il frumento, dal suo arrivo in città fino al consumo, era controllato passaggio dopo passaggio dalla pubblica autorità, ma una regolamentazione in tale materia, anche se non era sempre stata così poco flessibile, non era mai mancata. Non sono in grado di affermare quanto fossero rispettati questi vincoli, e in questa sede non è nemmeno necessario appurarlo, quel che comunque emerge è che l'azione del fondaco aveva effetto sui prezzi del frumento sia dal lato della domanda che dell'offerta.

L'influenza che questa istituzione esercitava sul mercato non derivava solo dalle scelte di politica annonaria, ma anche dalle sue esigenze di bilancio. Da questo punto di vista, era importante il fatto che il grano potesse essere conservato solo per un periodo limitato. Era quindi cura degli amministratori rinnovare periodicamente le scorte del cereale che, altrimenti, erano destinate a deteriorarsi, con conseguenti riflessi sulle finanze dell'istituto. Le scorte venivano smaltite in particolare alla vigilia del raccolto. In questo frangente si emanavano delle disposizioni transitorie in cui si permetteva che «qualunque persona

p. 98; F. VECCHIATO, *Pane e politica annonaria in terraferma veneta tra secolo XV e secolo XVIII (il caso di Verona)*, Verona 1979; A. GUENZI, *Pane e fornai a Bologna in età moderna*, Venezia 1982, E. ROSSINI-G. ZALIN, *Uomini, grani e contrabbandi sul Garda tra Quattrocento e Seicento*, Verona 1985.

<sup>31</sup> Frequenti le lamentele dei *pistori* al riguardo. Essi ritenevano che il grano germanico fosse di qualità inferiore a quello italiano. Cfr. BCU, *Archivio comunale di Udine*, F II, c. 34, s.d. ma 1656.

<sup>32</sup> *Capitolare* cit.

<sup>33</sup> *Capitolare* cit., p. 25. Analogo contenuto in un proclama del 1630 (cfr. BCU, *Archivio comunale di Udine, Acta*, XLII, 17 aprile 1630).

<sup>34</sup> A garanzia di questi provvedimenti era stato introdotto un complesso meccanismo di bollette di accompagnamento. Queste erano prodotte dai *fondacari* quando cedevano il frumento ai *pistori*. Il documento, che doveva essere conservato fino alla consegna del pane, certificava che i grani avuti in consegna, e poi la farina, provenivano dal magazzino pubblico. Nel sistema rientravano anche i *molinari*, i quali non potevano macinare grano per i *pistori* senza che frumento prima e farina poi fossero pesati da appositi funzionari.

possa servirsi di esso formento andandolo a comprare da i fonticari pubblici»<sup>35</sup>. In tale contesto l'offerta del fondaco spingeva al ribasso i prezzi nel momento in cui essi erano più alti.

### **Il funzionamento del mercato**

Nei secoli presi in considerazione in questa ricerca, il mercato dei grani di Udine trovava la sua collocazione in una piazza ad esso specificatamente adibita: piazza Mercato Nuovo. Esso si svolgeva tre volte alla settimana, nelle giornate, fissate dagli statuti cittadini, di martedì, giovedì e sabato.

In questi giorni, un funzionario pubblico aveva il compito di esporre una bandiera sopra la piazza al levar del sole, e di ammainarla quando le campane della chiesa metropolitana battevano mezzogiorno. Il vessillo aveva il doppio significato di indicare che il mercato era in svolgimento e di inibire le contrattazioni ad esso esterne: «Finché resterà esposta la bandiera – recitava la normativa in materia – non potrà alcun traficante o revendigolo comprare o contrattare di alcuna benché minima quantità di biade»<sup>36</sup>.

Come abbiamo visto, la compravendita dei cereali doveva avvenire solamente sopra la pubblica piazza. Qui convenivano venditori e compratori, si concludevano le contrattazioni e, fisicamente, si scambiava moneta contro cereali e legumi. Le transazioni avvenivano con il contributo dei *pesatori*. Questi, secondo *parti* che risalivano alla fine del Cinquecento, avevano un ruolo di primo piano per il corretto svolgimento degli scambi<sup>37</sup>. Erano dei pubblici ufficiali che sovrintendevano alle operazioni di peso. Essi, inoltre, dovevano tenere un libro in cui venivano trascritte quantità e qualità dei grani pesati, nonché i dati necessari ad identificare i proprietari dei generi scambiati<sup>38</sup>.

Altro ruolo importante era affidato ai portatori di *biade*, o *biadaroli*. Questi erano gli unici, all'interno delle mura, che potevano effettuare il carico e il trasporto dei grani dal mercato ai granai dei privati, per questo motivo dovevano indossare un cappello o un berretto con una croce di panno bianco, «onde siano da tutti riconosciuti e distinti». Essi non mancavano però di entrare nel gioco delle contrattazioni. Esistono numerosi proclami contro il loro intervento come sensali. A più riprese, infatti, si stabilì che dovessero essere presenti sulla piazza solo per effettuare le operazioni connesse alla loro arte<sup>39</sup>. Nei *capitoli* della fine del Settecento, constatata probabilmente l'impossibilità di far rispettare queste norme, si preferì regolamentare gli interventi di intermediazione dei *biadaroli* accollandone tutto il costo ai venditori.

<sup>35</sup> BCU, *Archivio comunale di Udine, Acta*, XXV, 27 maggio 1581.

<sup>36</sup> *Capitolare* cit., p. 42.

<sup>37</sup> *Capitolare* cit., p. 29.

<sup>38</sup> Purtroppo di questi libri non c'è più traccia, e questo non ci permette di avanzare alcuna ipotesi sui quantitativi di grani che venivano scambiati sulla piazza.

<sup>39</sup> *Capitolare* cit., p. 41.

### 3. I prezzi

Le fonti udinesi sui prezzi dei cereali sono di due tipi, e riguardano prezzi settimanali ed annuali. Imprescindibili, per chi si accinge a studiarle, sono l'indagine sulle motivazioni che stavano all'origine della loro esistenza e l'analisi delle modalità di redazione. Infatti, tutti i prezzi risultano trascritti in serie le cui funzioni erano diverse, anche la compilazione di questi elenchi appare effettuata con criteri particolari che, inoltre, non rimasero costanti nel tempo. Per una trattazione sistematica che tenga conto di tutte queste variabili è necessario prendere le mosse dai prezzi che, dal punto di vista cronologico, si formavano “prima”, cioè quelli delle merci scambiate sul mercato. Questi erano i prezzi settimanali.

#### I prezzi settimanali

La serie relativa ai prezzi settimanali registrati sul mercato di Udine prende avvio dal 4 ottobre 1586, data in cui tutto lascia pensare che, per la prima volta, un organismo di tipo pubblico sentì l'esigenza di trascrivere in maniera sistematica i prezzi di varie derrate corse sulla piazza<sup>40</sup>. Queste, come abbiamo visto, erano i cereali e i legumi, cioè i principali prodotti ad uso alimentare: frumento, segale, fava, avena, miglio, grano saraceno, sorgo rosso e, dal 1622, mais<sup>41</sup>.

Oltre a quella ufficiale furono compilate altre serie, alcune delle quali più antiche. Questi prezzi però, pur rilevati con tutta probabilità da organismi pubblici, non furono conservati in una raccolta organica, pertanto sono andati in gran parte perduti<sup>42</sup>. Altri prezzi precedenti a quelli annotati sistematicamente, compaiono, ma non con continuità, nei volumi che raccolgono le deliberazioni della Deputazione cittadina<sup>43</sup>. Questi prezzi

<sup>40</sup> La serie è conservata in BCU, *Archivio comunale di Udine*, bb. 242-246, *Frugum currentia in urbe Utinensi*. L'affermazione di Antonio Zanon, per cui: «Solamente l'anno 1550 la Città di Udine deliberò che in un libro, ogni giorno di mercato, cioè il martedì, giovedì e sabato si registrassero i prezzi d'ogni sorta di biada», mi pare essere priva di fondamento. Cfr. A. ZANON, *Dell'agricoltura, dell'arti e del commercio in quanto unite contribuiscono alla felicità degli stati*, Venezia 1763-1767, tomo V, lettera XIII, p. 204.

<sup>41</sup> Altri prodotti compaiono poi saltuariamente, come la fava, le *lenti* (cioè le lenticchie), i fagioli eccetera.

<sup>42</sup> Una di queste, relativa a nove soli anni, è ancora conservata in BCU, *Manoscritti, fondo principale*, b. 862 f. VIII, *Libro della valluta delle biave de sabo in sabo estratto dal libro di meser Lodovico Realdo, incominciando l'anno 1541 al primo di zennaro sin li 20 zugno 1549*. Questa serie è stata oggetto di studio in R. ZAFFALON, *Prezzi e vita economica in una comunità veneta del '500 (il mercato delle «biave» in Udine dal 1541 al 1549)*, in *Sei temi di storia economica secondo la documentazione d'archivio*, Trieste 1971, pp. 117-153. Che io sappia esiste solo un'altra serie settimanale relativa ad Udine ed è conservata in ASU, *Archivio Caiselli*, b. 93 f. 4, *Libro di mette di biave di settimana in settimana dal 5 genaro 1630 al 28 dicembre 1641*. Essa è pressoché identica alla principale.

<sup>43</sup> I principali organismi di governo della città erano una assemblea allargata, denominata *Maggior Consiglio*, e una ristretta, la *Deputazione*. Di entrambi sono conservate le serie complete delle deliberazioni presso la Biblioteca Civica di Udine sotto le denominazioni di *Annales* e *Acta*. Una serie di prezzi tratta dagli *Acta* è stata pubblicata in N. MANTICA, *Degli ordinamenti del Comune di Udine sul pane dal 1300 in poi e dei prezzi del frumento e del pane*, estratto da IDEM, *Relazione sopra i forni rurali, il pane e la pellagra in Friuli*, Udine 1888, pp. 8-14.

venivano annotati sul libro delle deliberazioni solo nelle giornate in cui si registrava una loro sensibile modificazione. Come vedremo meglio in seguito, ad ogni variazione di prezzo doveva corrispondere una rettifica del calmiere del pane.

Nel corso dei secoli il criterio di rilevazione di questi dati non cambiò. Le *biave* che arrivavano in piazza per essere vendute venivano pesate mano a mano dai pubblici pesatori. Questi, come abbiamo visto, dovevano segnare su appositi registri il numero delle transazioni, la quantità di merce scambiata, il prezzo delle singole partite vendute e i nomi dei contraenti. Una volta concluso il mercato, al tocco della campana che segnava mezzogiorno, due misuratori dovevano recarsi dal *ragionato di comun* per riferire, sotto giuramento, a che prezzo erano state scambiate le *biave*.

Purtroppo, come ho già sottolineato in precedenza, sono andati perduti i libri sui quali veniva indicato il prezzo di ogni singola partita trattata. Non sappiamo quindi con precisione come si calcolassero materialmente le cifre che costituiscono la serie settimanale, ma possiamo solamente avanzare l'ipotesi che fossero una sorta di media fra i diversi prezzi praticati sul mercato<sup>44</sup>. Su questo argomento specifico la documentazione pervenutaci è avara ma non completamente priva di spiegazioni.

I volumi che riportano i prezzi introducono ogni rilevazione con una formula rituale. Nella prima registrazione, ad esempio, quella del 4 ottobre 1586, i due misuratori riferivano che il grano di cui comunicavano il valore era stato venduto «utro communi pretio»<sup>45</sup>. Il 25 dello stesso mese i *mensuratores* certificarono il prezzo premettendo che la «blada ... communiter valuisse». Il 13 ottobre del 1801 è una fede dello stesso *ragionato* a dichiarare che i prezzi corsi sulla piazza erano «medi e communi», riferiti a grani di «buona e perfetta qualità»<sup>46</sup>. Alcune dichiarazioni giurate dei pesatori sono riportate integralmente negli *Acta della deputazione*. Il 16 luglio 1583, il valore del frumento dichiarato ai deputati venne definito «communiter et mediocriter»<sup>47</sup>.

In assenza di una regola trascritta formalmente, questi documenti fanno comunque pensare ad una specie di media tra i prezzi, certificata ricorrendo più al buon senso che a calcoli veri e propri. Non posso tuttavia escludere che una regola esistesse, in analogia a quanto si faceva in altre città<sup>48</sup>.

<sup>44</sup> Il gioco delle contrattazioni e la diversa quantità e qualità delle partite scambiate, infatti, potevano dar vita a prezzi diversi per il medesimo prodotto.

<sup>45</sup> BCU, *Archivio comunale di Udine*, b. 242.

<sup>46</sup> *Ibid.*, b. 246. La giornata era un martedì.

<sup>47</sup> BCU, *Acta*, XXV, 16 luglio 1583.

<sup>48</sup> A Pisa, negli anni a metà del Settecento il prezzo del frumento trascritto sulle mercuriali era la media dei prezzi di tutte le partite scambiate. Tra queste però non erano tenute in considerazione quelle di piccola entità. Per gli altri cereali si procedeva in altro modo, calcolando cioè la media tra il prezzo più alto e quello più basso spuntato dai diversi generi. Cfr. P. MALANIMA, *Aspetti di mercato e prezzi del grano e della segale a Pisa dal 1548 al 1818*, «Ricerche di Storia Moderna», I (1976), pp. 289-327.

### Le funzioni della serie settimanale

I prezzi settimanali, che corrispondono ai prezzi registrati al termine delle contrattazioni del mercato del sabato, non svolgevano una funzione singola. Lo scopo principale per cui venivano rilevati era la regolazione del calmiere, detto anche *sazo*, del pane<sup>49</sup>. Il meccanismo del calmiere che, riguardo all'età veneta, viene già descritto nello statuto cittadino del 1425<sup>50</sup>, funzionò allo stesso modo fino alla caduta della Repubblica. Molto brevemente, si procedeva in questo modo. In primo luogo veniva predisposta da un pubblico funzionario una tabella che stabiliva un rapporto fisso tra prezzo del frumento e peso della pagnotta. La tabella conteneva una vasta gamma di valori possibili scaglionati per lira o per mezza lira (cioè 10 soldi)<sup>51</sup>.

Il prezzo del frumento era quello rilevato settimanalmente sul mercato, mentre per la costruzione della tabella si teneva conto della remunerazione dei *pistori* e delle spese per produrre il pane: salario dei lavoranti, affitto della *pistoria*, costi di molitura, acquisto di sale, olio, legna<sup>52</sup>. Tutte queste spese erano considerate come fisse, pertanto, visto che i panettieri potevano acquistare il frumento solo nel fondaco, la tabella stabiliva indirettamente il prezzo di vendita del grano conservato nei magazzini pubblici.

La politica annonaria udinese si basava su un dispositivo complesso, che coniugava l'azione di uno strumento come la tabella del calmiere con le funzioni della panetteria pubblica e del fondaco (per tacere del ruolo svolto dalla politica daziaria sul pane)<sup>53</sup>. La funzione calmieratrice di questo meccanismo discendeva dal fatto che prezzo del frumento e peso del pane non variavano con uguale velocità. Mano a mano che il prezzo di mercato del cereale aumentava, le decurtazioni alla pagnotta si facevano via via più lievi. In questo modo il fondaco, pur modellando l'offerta pubblica del frumento su quella del mercato, opponeva una spinta al ribasso quando i prezzi erano alti e una al rialzo quando questi

<sup>49</sup> “Sazo” era il nome di una delle unità di misura del pane.

<sup>50</sup> *Statuti e ordinamenti del Comune di Udine (1425)*, Udine 1898, p. 64.

<sup>51</sup> La più antica tabella che io conosca è stata pubblicata in MANTICA, *Degli ordinamenti* cit., p. 5. Questa risale al 1402 ed i prezzi sono espressi in denari. La tabella riportata negli *Statuti* è la stessa. Negli anni successivi vennero compilati altri schemi, una serie cospicua è conservata in BCU, *Archivio comunale antico*, A X. Per un approfondimento relativo a questi temi e per la bibliografia rimando a I. MATTOZZI, *Il politico e il pane a Venezia (1570-1650)*, *Le tariffe dei calmieri; semplici prontuari contabili o strumenti di politica annonaria?*, «Studi Veneziani», VII (1983), pp. 197-220; I. MATTOZZI-F. BOLELLI-C. CHIASERA-D. SABBIONI, *Il politico e il pane a Venezia (1570-1650): calmieri e governo della sussistenza*, «Società e storia», 20 (1983), pp. 271-303.

<sup>52</sup> Esistono alcuni specchietti che descrivono in maniera analitica questi costi (uno dei tanti esempi in BCU, *Archivio comunale antico*, A X, c. 31r., 16 marzo 1707).

<sup>53</sup> La prima ricostruzione di questo meccanismo risale alla fine del secolo scorso, cfr. A. MEASSO, *Il pane quotidiano a Udine nel 1500. Note d'archivio*, Udine 1887, ho ripreso un passo a p. 9. L'efficacia del sistema mi pare implicitamente confermata dalla sua straordinaria longevità. Il criterio di calcolo del calmiere, in particolare, rimase pressoché invariato per circa 400 anni!

erano bassi<sup>54</sup>. Il calmiere, quindi, non era uno strumento che serviva a tenere basso il costo del pane, bensì a ridurre le forti oscillazioni che avrebbe subito se lasciato alle “libere forze del mercato”, forze che la serie settimanale del prezzo del grano, pur con tutti i limiti già evidenziati, in qualche modo rappresenta<sup>55</sup>.

Ad espletare la funzione regolatrice del calmiere concorreva esclusivamente il prezzo del frumento, solo in rarissimi casi vi partecipava quello di altri cereali. Questo accadeva in particolare nei periodi di grave penuria di generi alimentari<sup>56</sup>.

Tuttavia la serie settimanale, come abbiamo visto, comprende una decina di generi diversi, il numero dei quali subì anch'esso delle modificazioni nel corso degli anni. L'utilizzo dei prezzi settimanali non poteva quindi esaurirsi per il solo calcolo del calmiere. Questi, infatti, erano anche riferimento obbligato o *limitazione* per quelli delle farine nei giorni in cui non c'era mercato. Per farina, in questo caso, non si intende solo quella di frumento, che abbiamo visto essere venduta ai *pistori* dal fondaco, ma di qualsiasi altro genere di cereale o legume, il cui acquisto e la cui vendita erano sottoposte a regolamentazione molto meno rigida.

Troviamo eco di questa funzione in una terminazione del 25 settembre 1774, probabile ripresentazione di provvedimenti anteriori, in cui si prescriveva che «Ogni venditore di farine dovrà tenere affissa in luogo pattente della sua bottega la tariffa a stampa stabilita con detta terminazione e presso della medesima il viglietto della metida, ossia prezzo corrente dei grani e del corrispondente prezzo delle farine da levarsi da detti venditori nei primi giorni di ogni mese, secondo il solito, nella cancelleria della città, onde, serva loro di regola per tutto il mese, affinché tanto l'una, come l'altra sieno sempre a cognizione dei compradori»<sup>57</sup>. Se per quanto riguarda la farina di frumento il campo dei *compradori* era in forza di legge limitato ad alcuni panettieri del contado o ristretto a determinate categorie professionali, come i *forneri*<sup>58</sup>, *scaletteri*, *lasagneri* e *bigollieri*<sup>59</sup>, viceversa era molto più

<sup>54</sup> A questo proposito la tabella sembra essere costruito in maniera diversa da quella del calmiere veneziano (quello almeno del 1633) che faceva corrispondere ad ogni diminuzione (o aumento) di 10 soldi dello staio di grano un aumento (o diminuzione) di un *sazo* del peso del pane (si veda I. MATTOZZI, *Il politico e il pane a Venezia (1570-1650)*, *Le tariffe* cit., p. 210 e n. 22).

<sup>55</sup> Cfr. S.L. KAPLAN, *Principio di mercato e piazza di mercato nella Francia del XVIII secolo*, «Quaderni storici», 58 (1985), pp. 225-239.

<sup>56</sup> In questi casi il *sazo* veniva posto su diverse specie di pane di mistura e veniva calcolato tenendo conto della proporzione tra i diversi cereali e il prezzo del sabato. Numerosi esempi nel triennio 1628-30. Cfr. BCU, *Archivio comunale di Udine, Acta*, XLI e XLII. In BCU, *Archivio comunale di Udine*, P XXV, c. 49, 3 aprile, 1551, si legge: «per universal comodo et beneficio della città et praecipue dei poveri, l'anderà parte che per autorità di questo consiglio sia permesso che si facci pan di mistura di ogni sorte secondo i sazi che saranno dati».

<sup>57</sup> *Capitolare* cit., pp. 28-29. Viene riportata copia di una terminazione del 25 settembre 1774.

<sup>58</sup> *Pistori* e *forneri* appartenevano a due corporazioni ben distinte e separate. In ASU, *Archivio comunale antico di Udine*, b. 219 f. 24, in data 1° giugno 1745, vediamo che Valentino Galliutto «rinunziò volontariamente alla parte di pistor pubblico in questa città, riservandosi di far l'arte di semplice fornaro non pistore». I *forneri* si distinguevano dai *pistori* in quanto facevano il pane per singole famiglie, cosa sempre

ampio lo spazio riservato agli acquirenti di farina di granoturco, miglio, sorgorosso e grano saraceno e, con tutta probabilità, anche di altri cereali o legumi<sup>60</sup>.

Oltre che per la vendita delle farine, la *limitazione* fungeva da base per il prezzo dei grani trattati fuori Udine. Nel distretto, alla cifra riferita alla piazza si aggiungeva una maggiorazione corrispondente alla copertura dei costi di trasporto. A Gemona – indica una fonte – i prezzi udinesi erano aumentati del 15%<sup>61</sup>. Un altro documento riporta invece che «L'accrescimento che si dà alla misura di Gemona sopra quella di Udine è di soldi 3 ... per staio al di sopra del prezzo che fa la piazza di Udine»<sup>62</sup>.

### I prezzi annuali

Un'altra particolare funzione assolta dalla serie aggiornata settimana dopo settimana era quella di costruire le *mediocrità*, cioè i prezzi annuali. Contrariamente alla serie dei prezzi settimanali, che per Udine abbiamo visto essere unica, le fonti che riportano i dati delle *mediocrità* sono molto numerose e conservate in diversi archivi, sia pubblici che privati. Tutte le serie sono pressoché identiche tra di loro<sup>63</sup>.

La più antica delle *mediocrità* venne pubblicata nell'opera di Jacopo Stainero *La Patria del Friuli restaurata*, stampata a Venezia nel 1595, che riporta una lunga serie di prezzi annuali a partire dal 1500 fino al 1593<sup>64</sup>. I generi trattati corrispondono a quelli della serie settimanale. Tutte le *mediocrità* posteriori a quelle dello Stainero si basano, fino al 1593 sul suo manuale, tuttavia, la fonte ufficiale non poteva che essere costituita da quelle che si trovano nei volumi conservati dal *ragionato di comun*<sup>65</sup>. In questi tomi, però, le preziose annotazioni iniziano solo con il 1620, e si concludono nel 1806. Tra il 1594 e il 1619 vi è

inibita ai secondi. Quando a Udine fu introdotto il divieto di fare pane da e per privati, i *fornieri* poterono continuare a preparare tutti i cibi, anche quelli derivati dal frumento (tranne ovviamente il pane) per i quali si ricorreva alla cottura al forno. Un'ampia rassegna di prodotti in T. GARZONI, *La piazza universale di tutte le professioni del mondo*, Torino 1996, II, p. 1354.

<sup>59</sup> Gli *scaletteri* erano i pasticcierei, i *lasagnieri* e *bigollieri* erano produttori di paste. Il consumo di grano degli *scaletteri* non doveva essere di poco conto se si considera che le riunioni dell'arte, all'inizio del Settecento, erano frequentate sempre da almeno una decina di membri (cfr. BCU, *Archivio comunale di Udine*, A XI, cc. 214 r.-215 r.).

<sup>60</sup> Un elenco del 1756 enumera nella sola Udine 33 vendori di farina di *sorgoturco* e *sarasino*, cioè mais e grano saraceno. Cfr ASU, *Archivio comunale antico di Udine*, b. 30, c. 28, 9 ottobre 1756.

<sup>61</sup> BCU, *Fondo principale*, b. 862 f. VII, p. 119.

<sup>62</sup> MAIC, *Mediocrità* cit., p. II.

<sup>63</sup> Mentre sono diverse da quelle delle altre località del Friuli dove aveva sede un mercato. Identiche a quelle di Udine anche le serie relative alla Carnia, cfr. BCU, *Archivio comunale di Udine, Fondo principale*, b. 862 f. X, *Mediocrità delle biade a misura d'Udine ... di me Antonio Rupil pubblico nodaro ... d'Aausa*.

<sup>64</sup> J. STAINERO, *La Patria del Friuli restaurata*, Venezia 1595. Così Ruggiero Romano: «Per quel che so, è questa la prima pubblicazione di una serie lunga di prezzi», cfr. ROMANO, *Introduzione* cit., p. XI.

<sup>65</sup> Questi sono gli stessi in cui sono raccolte le serie settimanali. I prezzi annuali sono raggruppati alla fine dei singoli volumi.

una lunga, ma non vuota, parentesi. Relativamente a questo periodo esistono serie diverse, dagli andamenti simili, ma, almeno in un caso, anche grandemente divergenti<sup>66</sup>.

Lo Stainero definì la *mediocrità* come la semplice media tra due cifre. «Lo meno» s'intendeva il prezzo dei grani al raccolto, «lo più», invece, «fin per tutto maggio sussegente». La non chiarissima formula sembra riferirsi al prezzo più alto rilevato per un determinato cereale fino alla vigilia del raccolto successivo<sup>67</sup>. Il riscontro sulle serie settimanali originali, anche su quelle per il periodo 1541-49 conferma, seppur con non poche eccezioni, le parole del perito udinese. Questo criterio non rimase però sempre valido, anzi, nel corso degli anni subì dei cambiamenti consistenti.

Non è dato di sapere perché proprio nel 1620 si cominciarono ad annotare le *mediocrità*. Tuttavia sappiamo che ad effettuare materialmente il calcolo era il *ragionato di comun*, quindi un tecnico. Se per quel che riguarda i criteri di formazione della *mediocrità* del vino essa si basava su una deliberazione della *Deputazione cittadina*<sup>68</sup>, per gli altri prodotti qui considerati non ho trovato alcun documento che attesti l'intervento di un organismo con poteri decisionali. La procedura seguita potrebbe far ritenere che la *mediocrità* fosse frutto di un calcolo matematico, ipotesi che i riscontri sulla fonte a volte confermano altre no. I tentativi di ricostruire le procedure adottate per la formazione di questa cifra hanno dato risultati contraddittori. Tanto da giungere alla conclusione che i criteri di compilazione della serie cambiarono con tale frequenza che, per uniformare le *mediocrità*, sarebbe necessario ricalcolarle completamente. Ecco alcuni esempi.

Nel volume che riporta i dati settimanali, in data 30 giugno 1628, si incontra la seguente notazione: «Essendo corso tutto il mese di giugno senza che sia stato riferito il prezzo delle biade, ... ed essendo necessario di far sopra ciò qualche regolazione li molto nobili signori [seguono i nomi] deputati della città di Udine ... havuta matura consideratione sopra i prezzi dei formenti venduti sopra il fontico pubblico et sopra li comprati ... et alle vendite fatte nel corso dell'anno passatto d'ogn'altra sorte di biada, concordemente hanno terminato che il prezzo mediocre delle biade infrascritte sia come qui sotto»<sup>69</sup>. E cioè: frumento L. 19 allo staio, segale 15, fava 14, avena 10, *pirra* (cioè il farro) 7:10, miglio 12, mais 12, grano saraceno 10, sorgo rosso 8. Le informazioni che si possono desumere dal documento sono diverse, prenderò qui in considerazione solo quelle strettamente attinenti all'obiettivo della ricerca. In primo luogo i prezzi di giugno, così come – implicitamente – anche per lo Stainero, erano fondamentali per la composizione

<sup>66</sup> Mi riferisco in particolare ai prezzi riportati da Antonio Zanon. Cfr. ZANON, *Dell'agricoltura* cit., tomo V, lettera XV, p. 289, *Serie de' prezzi mediocri del sorgo-turco tratti da' libri della cancelleria della città di Udine*.

<sup>67</sup> STAINERO, *La Patria* cit., s.p. ma 78. Se così fosse lo Stainero non avrebbe però tenuto conto dei diversi cicli vegetativi dei cereali, cosa che evidentemente aveva la sua importanza riguardo al loro prezzo.

<sup>68</sup> BCU, *Archivio comunale di Udine, Acta*, LXVII, 12 gennaio 1691. Pubblicata in PANJEK, *La vite* cit., pp. 109-110, n. 77.

<sup>69</sup> BCU, *Archivio comunale di Udine*, b. 242. Circostanza “fortunata”, in quanto un mercato si tenne il 31 maggio e uno il primo luglio.

della *mediocrità*. In questo caso, però, essi corrispondono esattamente a quelli riferiti dalla serie annuale al 1627. Analogamente, nel 1629 il prezzo del frumento nel corso di tutto giugno fu di 32 lire, corrispondente alla *mediocrità* del 1628, e così via. Queste cifre coincidevano, almeno per il frumento, al suo valore più alto riscontrabile nel corso dell'annata.

Questo sistema di calcolo non durò a lungo. Nella serie ufficiale delle *mediocrità*, in data 9 settembre 1678, si ritrova la seguente nota: «havendo io sotoscritto ragionato di comun osservato il calcolo delli preci della *mediocrità* del formento sigalla e faria fatta da mio figliolo in tempo di mia grave indispositione, ho ritrovato errore ne medesimi, quali perciò regolando stabilisco come segue. Frumento L. 16:4 allo staio, segale 9:11, fava 7:15, avena 4:9». Immediatamente precedente a questo appunto, debitamente barrata, è ancora leggibile la serie sbagliata. Ecco le cifre: frumento 14:14, segale 7:2, fava 7:5, avena 4:9. Anche questo documento offre utili informazioni. Innanzitutto le *mediocrità* dei grani vennero compilate, e quindi calcolate, in due momenti distinti. Il primo, come al solito, è in giugno, l'altro, necessariamente, è successivo al 9 settembre. Non si capirebbe infatti perché l'inesperto figlio del *ragionato* avrebbe dovuto interrompere a metà il suo lavoro, e non si comprenderebbe inoltre come mai le *mediocrità* dei cereali primaverili siano riportate (tra l'altro con grafia ancora diversa) successivamente alla nota del *ragionato* stesso. A ulteriore conferma di quanto affermato ci si imbatte di frequente, scorrendo la compilazione di queste tabelle, in grafie distinte tra la prima parte delle colonne, quella riguardante cioè i *grossami*, e la seconda, relativa per l'appunto a *minuti* e vino. Anche le poche filze rimaste delle *limitazioni* originali<sup>70</sup>, tra cui si ritrovano intervallati a date regolari anche i biglietti delle *mediocrità*, provano, grazie al loro ordine strettamente cronologico, che il prezzo annuale dei *grossami* veniva calcolato in date diverse rispetto a quello dei *minuti*. Siamo alla fine del Seicento, in questo periodo la *mediocrità* dei cereali invernali veniva stabilita non più in giugno ma in luglio o, addirittura, in agosto, quella dei cereali primaverili, assieme al vino, a novembre<sup>71</sup>. Il ricalcolo effettuato sulla *mediocrità* del 1677 (quella quindi stabilita nel 1678) assegna al frumento la media aritmetica esatta dei prezzi settimanali compresi tra luglio 1677 e giugno 1678. L'errore in cui era incorso l'imperito figlio del *ragionato* era stato quello di basarsi su una media tra i prezzi registrati nelle due settimane centrali del giugno 1678, applicando cioè in maniera piuttosto approssimativa il metodo oramai passato in disuso<sup>72</sup>.

<sup>70</sup> Cioè i biglietti compilati materialmente dai pubblici misuratori e consegnati al *ragionato*, che poi provvedeva a metterli in filza. Numerosi esempi in ASU, *Archivio comunale antico di Udine*, b. 138.

<sup>71</sup> Ad esempio, il 12 novembre 1690 venne fissata la *mediocrità* relativa al 1689 per miglio, granoturco, grano saraceno, sorgo rosso e, naturalmente, vino. Il 4 agosto del 1692 venne fissata la *mediocrità* per il 1691 di frumento, segale, fava e avena.

<sup>72</sup> Più approssimativi i calcoli effettuati sui *minuti* che si avvicinano alla media aritmetica effettuata tra settembre e agosto.

Anche questo criterio subì una pronta revisione, tuttavia, alla lunga, divenne prevalente. Nel corso del Settecento si giunse ad adottare un meccanismo per cui, subito dopo il raccolto, il prezzo veniva fissato in base alla media aritmetica dei dati settimanali. «Nel fine dell'anno – affermava Antonio Zanon – si raccolgono tutti i prezzi da' quali si deduce il prezzo medio, che chiamiamo la mediocrità»<sup>73</sup>. Alla prova dei fatti, però, il prezzo ufficiale, pur risultando di norma approssimato a questa media, solo di rado vi corrisponde<sup>74</sup>.

### Le funzioni della serie annuale

La *mediocrità* dei cereali rivestiva, dal punto di vista pratico, notevole importanza. Per questo motivo le serie che si sono conservate sono molto numerose. In particolare, erano i periti agrimensori ed i notai a conservarle e quindi a farne uso. Ma non solo. A San Vito al Tagliamento, per esempio, fu il parroco GioFrancesco Manzoni a prendersi carico del lavoro di costruire i prezzi annuali del frumento per oltre un secolo e mezzo<sup>75</sup>. Egli però, al contrario di altri, riportò anche i motivi che lo indussero a cimentarsi nella non facile impresa: «La presente fatica che tu vedi registrata in questo picciolo libretto ... fu da me ... laboriosamente raccolta non solo per curiosità, ma *per poter ancora con essa giustamente liquidar con ogni facilità possibile li crediti di ciascheduno, in qualsivoglia tempo procorsi*, lenare le difficoltà, et accordare le differenze, che fra le parti discordanti vertir potessero. Avertendosi in oltre essere questo il vero prezzo chiamato mediocre, con la qual mediocrità ordinariamente, o almeno per il più, ogn'uno si regola senza contradictione veruna»<sup>76</sup>. Un po' meno precisa, ma sostanzialmente analoga, è la giustificazione dei prezzi annuali fatta da Antonio Zanon circa un secolo più tardi: «la mediocrità ... serve ... di norma agli affitti e ad ogni sorta di contratti»<sup>77</sup>.

Entrambe le definizioni attribuiscono a questi prezzi la funzione di tradurre, anno per anno, il valore in lire da una quantità fissa di un determinato bene. Per questo motivo, la liquidazione dei debiti, indipendentemente dalla data in cui sarebbe avvenuta, avrebbe avuto certezza di un corrispettivo congruo a quanto originariamente anticipato. Ma sia l'estesa spiegazione del Manzoni, che quella stringata di Antonio Zanon non chiariscono a sufficienza i termini della questione. Vediamo perché.

La conversione tra lire e *biave*, oltre che con le *mediocrità*, poteva essere attuata attraverso un'altra procedura. I prontuari manoscritti dei notai, e lo stesso manuale dello Stainero, accanto ai prezzi annuali, riportano delle tabelle con dei valori monetari che il

<sup>73</sup> ZANON, *Dell'agricoltura* cit., tomo V, lettera XIII, p. 204. L'accademico udinese però era poco preciso riguardo al momento in cui si effettuava il calcolo.

<sup>74</sup> Spesso è il prezzo del frumento quello che si avvicina di più alla cifra attesa, forse perché i calcoli relativi a questo cereale erano effettuati con maggior accuratezza.

<sup>75</sup> BCU, *Fondo Joppi*, b. 542. Segnato *Metide delle granaglie di S.Vito*. Oltre al frumento il Manzoni considerò, seppur relativamente ad un periodo più breve, anche altri cereali.

<sup>76</sup> *Ibidem*. Il corsivo è mio.

<sup>77</sup> ZANON, *Dell'agricoltura* cit., tomo V, lettera XIII, p. 204.

perito udinese chiamava *cavedali*, cioè capitali<sup>78</sup>. Tali prospetti potevano essere riferiti sia a beni *francabili* che *infrancabili*. L'agrimensore, in rapporto a questi ultimi, introduceva l'argomento con queste parole: «Pagando in danari antiqui livelli si pretiano in ragion di cinque per cento, cioè soldi uno per lira de soldi»<sup>79</sup>. Lo Stainero si riferiva quindi al pagamento degli interessi. Questi, evidentemente, potevano essere pagati in natura, quindi la tabella portava il corrispettivo tra un quantitativo fisso di diversi prodotti e il capitale di cui rappresentavano il *pro*. Implicitamente però, capitalizzando questo interesse, si poteva assegnare ad ognuno dei beni considerati un prezzo<sup>80</sup>.

*Cavedali* e *mediocrità*, quindi, erano per certi versi simili, la loro funzione però era diversa, anche se le cause che generarono sia gli uni che le altre furono le stesse. Le loro origini vanno comunque ricercate nella aggrovigliata materia dei contratti di credito.

Nella Repubblica di Venezia lo strumento creditizio più usato era il *livello perpetuo francabile*<sup>81</sup>. Il suo contenuto giuridico era abbastanza complesso. Constava innanzitutto di una vendita. Il livellante, cioè colui che riceveva il prestito, cedeva per una certa somma – da versarsi obbligatoriamente in contanti – un terreno, un edificio o un qualsiasi bene immobile al livellario. In una seconda fase quest'ultimo affittava lo stesso bene al livellante, per una cifra che poteva oscillare, in Friuli, dal 5% al 7% del prezzo dell'immobile<sup>82</sup>. Dal punto di vista strettamente economico, quindi, il livellario riceveva un prestito dal livellante e, come contropartita, pagava un interesse annuo per l'intera durata dell'accordo.

Il contratto, in tutta la Repubblica, aveva scadenze assai varie: dieci, quindici, venti anni, ma in Friuli era quasi sempre di tipo *perpetuo*. Il termine per la sua liquidazione non era cioè fissato. Non è pertanto inusuale trovare tra gli atti notarili riferimenti a livelli rogati trenta, cinquanta ed anche cento anni prima, cosicché, evidentemente, le frequenti controversie che sorgevano in riferimento a queste scritture vedevano protagonisti non più i contraenti originari, ma i loro discendenti.

Nel 1534 venne stabilito che un livello, a meno che non fosse esplicitamente indicato il contrario, fosse *francabile*. Era cioè data sempre facoltà al debitore di rientrare nel pieno

<sup>78</sup> Riprendo la formula usata dallo Stainero. Cfr. STAINERO, *La Patria* cit., p. 8.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> Per esempio uno staio di frumento rappresentava il 5% di 30 ducati, quindi il suo valore era di 9 lire e 6 soldi. Uno staio di segale, fava o *lenti* rappresentava il 5% di un capitale di 22 ducati (L. 6:16). Questa tavola di raffronto prevedeva non solo il prezzo dei cereali, ma anche quello di uova, polli, miele, zucchero e molti altri beni ancora di cui mai nessuno, nemmeno in seguito, si preoccupò di rilevare il prezzo a scadenze periodiche.

<sup>81</sup> Anche *fitto* o *affitto*. Per quanto riguarda le vicende relative a questo contratto farò sempre implicito riferimento a G. CORAZZOL, *Fitti e livelli a grano. Un aspetto del credito rurale nel Veneto del '500*, Milano 1979.

<sup>82</sup> G. PEDRINELLI, *Il Notaio istruito nel suo ministero. secondo le leggi e la pratica della Serenissima Repubblica di Venezia* 1768, p. 48.

possesso del bene dato in garanzia tramite il contratto di *francatio*, con il quale si certificava la restituzione della somma prestata<sup>83</sup>.

Anche se, molte volte, questo contratto venne usato deliberatamente dai creditori come strumento per impadronirsi dei beni immobili posti in garanzia, la prassi comune era piuttosto quella di posticipare i pagamenti tanto degli interessi che del capitale. Anche per questo i contratti rimanevano validi per molti anni, non di rado per secoli, pertanto il numero dei livelli contemporaneamente attivi in tutta la Patria era enorme. Secondo i calcoli di Furio Bianco, nel 1795 i soli capitali francabili di manomorta, quelli cioè spettanti agli enti religiosi, ascendevano a quasi 17.300.000 lire, derivanti da poco meno di 35.000 livelli<sup>84</sup>. «I capitali di manomorta – recitava una supplica del 1768 della *Contadinanza a Venezia* – divisi in tenuissime somme ... sono l'anima di quella numerosa popolazione, ... necessari alle quasi giornaliere occorrenze di quel fedelissimo popolo»<sup>85</sup>.

Ancora agli inizi del Cinquecento, gli interessi dei livelli erano pagati in natura, cioè con quote fisse di generi. Nel corso del secolo, però, a causa del deprezzamento della moneta, e quindi del costante aumento del valore nominale di tutti i beni, gli interessi pagati in natura divennero, nel giro di pochi decenni, troppo alti rispetto al capitale che rappresentavano. Si inaugurò quindi in tutta la Terraferma veneta un lungo periodo di lotte da parte dei ceti rurali, già allora fortemente indebitati, che rivendicavano la possibilità di pagare in denaro gli interessi sui livelli originariamente stabiliti in generi. Dopo un lungo confronto, venne infine riconosciuta la possibilità che questi potessero essere corrisposti sia in moneta che in natura, a discrezione del livellario. In questo secondo caso, però, il controvalore dell'interesse in beni non era commisurato ai prezzi correnti ma ad una quota fissa. Per la Patria del Friuli venne stabilita fin dal 1534 una tabella che stabiliva questo prezzo per legge<sup>86</sup>.

<sup>83</sup> Qualora invece il livellario non avesse pagato il debito alla scadenza convenuta, o non versasse l'interesse al creditore, quest'ultimo sarebbe divenuto proprietario dei beni dati in garanzia attraverso un contratto di *datio in solutum*, o *pagamento*, del tutto simile ad un atto di vendita. Avvalendosi di questa opportunità, il livellario estinguiva il debito. Attraverso questo meccanismo il debitore poteva cedere di sua spontanea volontà al livellante il terreno posto a garanzia; diversamente quest'ultimo avrebbe potuto pretendere il pagamento, generalmente dopo uno o più anni, ricorrendo, se necessario, alla giustizia ordinaria (cfr. FORNASIN, *Ambulanti* cit., pp. 63-64).

<sup>84</sup> F. BIANCO, *Nobili castellani, comunità, sottani, il Friuli dalla caduta della Repubblica alla Restaurazione*, Monfalcone 1997, p. 77.

<sup>85</sup> ASU, *Archivio comunale antico*, b. 149 f. 3, citato in BIANCO, *Nobili* cit., p. 77.

<sup>86</sup> Leggi per la Patria e *Contadinanza del Friuli*, Udine 1686, p. 638. Il pesenale di frumento, secondo questa disposizione, veniva valutato al prezzo fisso di 21 soldi (L. 6:6 lo staio) la segale a 15 soldi (L. 4:10), miglio e avena a 10 soldi (L. 3), e così via. È interessante osservare che le prime di queste tabelle, tra le quali quella dello Stainero, non riportano il prezzo fissato del vino, che probabilmente veniva usato solo assi di rado per il pagamento degli interessi sui livelli. Tuttavia, evidentemente qualcuno dovette ad un certo punto rilevare la lacuna, tanto che, nel 1697, una fede giurata di alcuni pubblici periti riportava: «Il vino che li coloni van debitori d'affitto semplice, o enfiteutico, et anco di censo perpetuo, s'apprezia a debito d'essi coloni non altrimenti alla metà, ma alla mediocrità» (BCU, *Archivio comunale antico di Udine*, V I, c. 26).

Pur non essendo previste modifiche alle cifre prescritte queste di fatto si verificarono più volte. Negli anni, infatti, questo prezzo venne regolato di tanto in tanto, probabilmente per tener conto in qualche modo della perdita di potere d'acquisto della moneta. La tabella proposta dallo Stainero, pur riportando quote diverse da quelle stabilite nel prospetto della legge del 1534, aveva la sua stessa funzione. Pertanto i *cavedali* venivano utilizzati per il pagamento degli interessi, mentre la *mediocrità* serviva per la liquidazione del capitale. Poiché, come abbiamo visto, era prassi comune che l'affrancazione di un livello avvenisse anche dopo molti decenni dalla sua accensione originaria, risulta ora chiaro come mai si ritrovano nei prontuari dei singoli notai *mediocrità* compilate andando a ritroso nel tempo anche di secoli.

Ma perché non utilizzare anche per le *francazioni* il cambio fissato sui *cavedali*? In realtà le *mediocrità* avevano funzione opposta a questi ultimi. Se all'origine dei *cavedali*, c'era stata l'esigenza di convertire in moneta quanto era fissato in generi<sup>87</sup>, le *mediocrità* dovevano svolgere il compito di traslare in vino o *biade* i debiti in contanti. Tutti i contratti di credito, infatti, anche quelli in natura, rapportavano l'entità di quanto anticipato a ducati o lire<sup>88</sup>, mentre non esisteva norma che proibisse espressamente le *francazioni* in generi<sup>89</sup>.

Come abbiamo visto in apertura, nel 1563 venne emanato un proclama che proibiva ai creditori di «torre in pagamento biave di sorte»<sup>90</sup>, per fare in modo che la maggior parte del surplus agricolo dei cereali confluisse sulla piazza di Udine. Ma questa misura scatenò le proteste della cittadinanza, vennero spediti due oratori a Venezia per abolirla, si scrisse che toglieva «la libertà di poter far del suo ciò che l'huom vuole»<sup>91</sup>. La conclusione fu che, se anche non venne abrogata, la norma perse molta della sua perentorietà. Negli *Ordini et provvisioni in materia di biave*, pubblicati a Udine nel 1618, pur rimanendo fermo il capitolo per cui «nessuno può scoder biave in pagamento di crediti» (dandoci quindi testimonianza implicita che la cosa avveniva regolarmente), si spiegava che la cosa era

<sup>87</sup> Anche se poi, con tutta evidenza, furono utilizzati per pagare in generi quello che comunque doveva essere espresso in moneta. A tal proposito si veda l'osservazione in CORAZZOL, *Fitti e livelli* cit., p. 90, n. 3.

<sup>88</sup> Cfr. FORNASIN, *Ambulanti* cit., pp. 63-70.

<sup>89</sup> Ad onor del vero non ne esisteva neppure una che li ammettesse, in questi contratti, però non era fissato in maniera perentoria, come ad esempio per i livelli, che il notaio assistesse alla transazione del denaro «bastando che il creditore confessi d'averlo ricevuto, e che si contenti di farne il saldo» (PEDRINELLI, *Il Notaio* cit., p. 76). Dimostrare la liceità delle *francazioni* in natura non è azione fine a se stessa, ma è indispensabile per giustificare l'esistenza di una serie *ufficiale* dei prezzi annuali. Se la *francazione* in generi non fosse stata ammessa, non sarebbe potuto esistere uno strumento come la raccolta delle *mediocrità*.

<sup>90</sup> BCU, *Archivio comunale di Udine*, B IV, c. 35 sgg. 2 agosto 1563.

<sup>91</sup> *Ibidem*. Una parte del 1557 presa dal *Consiglio dei Dieci*, tra l'altro, affermava che, pur non potendo estrarre *biave* dalla Patria questo era concesso per la semina, per il vitto, per il trasporto al mulino e, infine, «e per pagar li affitti et livelli alli patroni». In questo caso credo si tratti però degli interessi. Cfr. BCU, *Archivio comunale di Udine*, B IV, c. 91, 23 marzo 1557.

ammessa previa particolare licenza<sup>92</sup>. Nel 1782, infine, nei più volte citati capitoli redatti per i *Provveditori di Comun*, di questa proibizione non si faceva più cenno<sup>93</sup>.

Non è un caso che la prima serie delle *mediocrità* venisse pubblicata alla fine del Cinquecento. L'opera dello Stainero vide la luce quando si manifestò l'esigenza pratica di disporre di un agile strumento di consultazione per determinare alcuni tipi di pagamento<sup>94</sup>, quando cioè le *francazioni* in natura, a causa dell'aumento generalizzato dei prezzi, cominciarono a farsi più numerose. Ciò avvenne dopo che, con lo stesso provvedimento che stabiliva la possibilità di pagare in moneta quanto si doveva in natura, venne pure disposto che tutti i contratti di livello in cui non fosse espressamente annotato la clausola dell'*infrancabilità*, divenissero *francabili*. Il secolare processo di inflazione fece il resto. In un livello acceso all'inizio del Cinquecento, alla fine del secolo, anche se il suo valore nominale rimaneva inalterato, il potere d'acquisto della moneta in cui era espresso risultava ormai fortemente ridotto.

Quindi, se per quanto riguarda il pagamento degli interessi era stato stabilito che potessero essere saldati in una quota fissa di moneta – allo scopo di salvaguardare i debitori – nello stesso periodo – a tutela dei creditori – si andò affermando il principio per cui le affrancazioni della quota capitale, se espresse in natura, dovessero essere ragguagliate al prezzo relativo all'anno di accensione del debito. Nacque così la *mediocrità*, un prezzo “medio” che fosse fisso anch'esso, così come era fissa la quota di interessi, ed efficace in qualunque momento il debitore avesse deciso di rientrare.

Rimane da risolvere ancora un ultimo problema: perché aspettare di fissare la *mediocrità* solo l'anno successivo a quello per cui aveva effettivo valore? Credo che lo scopo di questa operazione fosse quello di mettere al riparo i prestatore dalle manovre speculative dei debitori. Sarebbe stato molto facile, infatti, prendere in prestito del denaro in un anno di prezzi alti per restituire in natura quando i prezzi erano bassi. Con questo sistema, invece, al momento della sottoscrizione del debito era impossibile prevedere il prezzo futuro dei generi usati nei pagamenti. I contratti, infatti, venivano stipulati prima della semina dei cereali a cui si sarebbe fatto riferimento per il saldo<sup>95</sup>.

Insomma, la nascita della *mediocrità* fu, al pari dei *cavedali*, una specie di accordo tra le parti garantito dall'autorità pubblica. Essa era un compromesso tra gli interessi dei debitori (prezzi alti al momento della stipulazione del contratto) e quelli dei creditori (prezzi bassi). Così il primo criterio per la sua fissazione fu quello di fare una media tra «lo più» e «lo meno»<sup>96</sup>.

<sup>92</sup> *Ordini* cit., Questi ordini furono pubblicati dal Luogotenente Bertuccio Contarini.

<sup>93</sup> *Capitolare* cit., pp. 41-43.

<sup>94</sup> Naturalmente non fu casuale nemmeno la sua nuova edizione 80 anni dopo: il suo valore, come manuale, era rimasto intatto.

<sup>95</sup> Il frumento, infatti, veniva seminato entro novembre, mentre i cereali primaverili nell'anno stesso in cui veniva fissata la *mediocrità*.

<sup>96</sup> È probabile che questa sia anche la chiave per capire come mai i criteri di composizione della serie cambiarono così spesso nel corso tempo.

## 4. Conclusione

Come abbiamo visto le due serie dei prezzi udinesi nacquero, nel corso dell'età moderna, per soddisfare necessità molto diverse. Tuttavia esse erano strettamente correlate tra loro, non solo perché l'una era diretta derivazione dell'altra, ma soprattutto in quanto entrambe, nate da esigenze pratiche e per uso si può dire quotidiano, furono gradualmente inserite all'interno di un impianto istituzionale che si fece sempre più complesso, e che, col passare degli anni, divenne sistema.

Nacquero con la Repubblica, ma non fu la caduta di Venezia a decretarne la fine. Anzi, pur venendo successivamente meno, tra Settecento ed Ottocento, le ragioni della loro esistenza, continuarono ad essere aggiornate per molti anni ancora<sup>97</sup>, anche quando, persa ogni valenza come strumento di politica economica, si ridussero ad assolvere mera funzione statistica. Il passaggio da serie funzionali a serie descrittive, tuttavia, pur ponendo altri problemi di interpretazione, non ne modifica l'intrinseco valore.

L'originaria attribuzione delle serie settimanali, basate sulle osservazioni effettuate nel mercato del sabato, era quella di fornire gli elementi per stabilire il calmiere del pane e di prescrivere i prezzi di riferimento delle *biave* e delle farine della Patria. Esse inoltre erano utilizzate per la creazione della serie annuale, quella delle *mediocrità*.

Quest'ultima aveva lo scopo di fissare con certezza i parametri per la liquidazione dei debiti, commisurando in generi, anno dopo anno, quanto era stato prestato in moneta.

Se la serie settimanale è sicuramente la più importante per la ricostruzione dei prezzi in chiave storica, grazie al fatto che fornisce, per oltre due secoli, dati rilevati con grande regolarità, a scadenze ravvicinate e con il medesimo criterio, le serie annuali, molto meno affidabili, permettono però di risalire fino all'inizio del Cinquecento. La più antica, inoltre, compilata da Jacopo Stainero alla fine dello stesso secolo, fu, come abbiamo visto, diretta conseguenza del secolare movimento al rialzo dei prezzi che tutta l'Europa conobbe nel corso del Cinquecento. Per questo motivo essa è dotata dell'originale proprietà di descrivere il fenomeno stesso che la generò.

<sup>97</sup> Il fondaco cessò di operare nel 1797 (V. JOPPI, *La fine del fondaco delle biade in Udine*, «La Patria del Friuli», 129 (1891), s.p.); le corporazioni furono sopprese nei primi anni dell'Ottocento (M. COSTANTINI, *L'albero della libertà economica. Il processo di scioglimento delle corporazioni veneziane*, Venezia 1987); il calmiere venne abolito nel 1864 (ASU, *Archivio comunale austriaco II*, b. 70).